



AZIENDA

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA



Università  
degli Studi  
di Ferrara

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

**TRA**

**Il Dipartimento di Medicina Traslationale e per la Romagna dell'Università degli Studi di Ferrara**, C.F. 8007370382, in persona del Direttore Prof.ssa Paola Secchiero, con sede legale in Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara (di seguito denominata anche "Soggetto Proponente");

**E**

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"** C.F e P.I. AOUP 05841790826, in persona del rappresentante Legale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, domiciliato per la carica in Via del Vespro, 129 90127 Palermo, (di seguito denominata anche "Struttura Ospitante" o anche "Azienda Ospitante");

**PREMESSO CHE**

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d. lgs. n. 368/99 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';
- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*". Ivi si precisa inoltre che "*tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*";
- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività

formativa *extra rete*;

- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza, ha approvato in data 27/03/2025 la richiesta di svolgimento di attività *extra rete* formativa del medico in formazione specialistica presso la Struttura Ospitante;

- la Struttura Ospitante, nella persona del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione *extra rete*, ha concesso il nulla osta alla formazione del medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale allegato alla presente;

- che la Struttura Ospitante ha natura giuridica di soggetto pubblico ed è accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

- che l'Azienda Ospitante è sede della rete formativa di altro Ateneo, ma che la Struttura messa a disposizione non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo permette di accogliere.

**Premesso quanto sopra,**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto**

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra rete* presso la Struttura Ospitante, del medico in formazione specialistica Dott.ssa Gianna Maggio, C.F. MGGGNN91D631I356Z iscritta al III anno della Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università di Ferrara. (di seguito denominata “medico in formazione specialistica”).

### **Art. 2 - Impegni delle Parti**

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, il medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, altresì garantendo:

- l'osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- l'adeguatezza della tipologia e del volume delle attività assistenziali agli standard previsti per le singole specialità.
- la disponibilità del proprio personale e delle proprie attrezzature.

Il soggetto proponente, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99, si impegna a corrispondere in maniera esclusiva il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

### **Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa**

Il periodo di formazione extra rete ha durata di complessivi mesi undici a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La formazione extra rete del medico in formazione potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra le Parti, fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi.

### **Art. 4 - Finalità della formazione extra rete**

La formazione extra rete del medico in formazione specialistica è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicitato al successivo art. 6.

L'attività del medico in formazione specialistica ha una finalità esclusivamente formativa, pertanto l'impiego del medico in formazione specialistica presso la Struttura Ospitante non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego del medico in formazione specialistica per sopperire a eventuali carenze di organico delle strutture e/o per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

### **Art. 5 - Monitoraggio della formazione extra rete**

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio il cui nominativo è indicato nell'allegato progetto formativo individuale di cui all'art. 6, in servizio presso la Struttura Ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.

Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza.

In caso di mutamento della persona del tutore/o del Direttore responsabile dell'Unità

Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, il cui nominativo risulta dal Progetto Formativo Individuale allegato al presente Accordo, questo continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante della Struttura Ospitante ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione di provenienza l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai conseguenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo incaricato, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 6 - Progetto Formativo Individuale**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, il medico in formazione specialistica svolge le attività indicate nell'allegato progetto formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto per accettazione dal medico in formazione specialistica e dal Direttore Responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e dal tutor.

Il Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dal medico in formazione specialistica nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 7- Obblighi del medico in formazione specialistica**

Il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività di tirocinio indicate nel progetto formativo individuale in allegato. Inoltre, si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza dettate dalla Struttura Ospitante.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

La Struttura Ospitante, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa ex art. 41, c. 3, D. Lgs. n. 368/1999, per i rischi professionali, per la

responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 9 – Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti**

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le Parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

- La Struttura Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione del soggetto proponente le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il soggetto proponente provvederà a trasmettere semestralmente alla Struttura Ospitante la classificazione del medico in formazione;
- nel caso in cui lo specializzando sia classificato come "Esposto", il soggetto proponente provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere alla struttura ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.

In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, la Struttura Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del tirocinante prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione di del soggetto proponente. Nel caso in cui il medico in formazione sia classificato "Esposto", la Struttura Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto dal soggetto proponente nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

#### **Art. 10 – Sicurezza e Sorveglianza sanitaria**

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino su entrambe le strutture; in particolare il soggetto proponente si farà carico della “Formazione generale dei lavoratori” ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011.

La Struttura Ospitante è onerata di assicurare la sorveglianza sanitaria al medico in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie sedi.

Per tutto il periodo della formazione extra rete, il medico in formazione specialistica è equiparato ai lavoratori della Struttura Ospitante ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza ex art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della Struttura Ospitante e custodito presso quest’ultima, in base al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L’avvio delle attività di formazione extra rete è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente della Struttura ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso il Soggetto Proponente.

#### **Art. 11 - Durata della Convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita al precedente art. 3.

#### **Art. 12 - Controversie**

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del Codice di procedura civile.

#### **Art. 13 - Trattamenti dei dati personali**

Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nell’esecuzione della presente convenzione si impegnano al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti

dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ed europea (Regolamento UE 2016/769) in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., si impegna ad autorizzare al trattamento dei dati gli i medici in formazione specialistica che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.

Ai fini della designazione del tirocinante quale "soggetto incaricato" del trattamento è necessario che lo stesso abbia conseguito l'attestazione dell'avvenuto superamento di un corso in materia di privacy di almeno 4 ore di frequentazione.

#### **Art. 14 - Sottoscrizione**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

#### **Art. 15 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 16 - Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Università degli Studi di Ferrara  
Il Direttore del Dipartimento di  
Medicina Traslazionale e per  
la Romagna  
Prof.ssa Paola Secchiero  
(Firmato digitalmente)

A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone"  
Il Legale Rappresentante  
Dott.ssa Maria Grazia Furnari  
(Firmato digitalmente)